

AVVISO SULL'APPLICAZIONE DELL'IMU PER I CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E)

Si avvisano i cittadini residenti all'estero che, in sede di conversione del D.L. 47/2014, la Legge 80/2014 ha introdotto l'art. 9-bis il quale elimina, per l'anno 2014, la possibilità di assimilare le abitazioni possedute dai cittadini italiani non residenti alle prime case, con conseguente esenzione dall'imposta. Pertanto l'art 9 comma 1 punto 2 del Regolamento IMU approvato Consiglio Comunale di Palena con delibera n. 10 del 12.04.2014, il quale prevede che "In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013: (... omissis...) – l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata; (...omissis...)" non può trovare applicazione in virtù della normativa nazionale sopravvenuta e cittadini italiani non residenti sono tenuti al pagamento dell'IMU sulle seconde case. **In sostanza i residenti all'estero devono pagare l'IMU per l'abitazione posseduta sul territorio comunale applicando l'aliquota stabilita dal Comune per le "seconde case".**

CODICI TRIBUTO F24

IMU

3918 per immobili diversi dalla prima casa

3914 per i terreni

3916 per le aree edificabili

CODICE ENTE G267